



# COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

**Ordinanza n° 28**  
**Del 25/11/2009**

## IL SINDACO

- ◆ **Vista** la nota dell'ASL AV 2 – Dipartimento di Salute Pubblica - n° 17800 del 22/10/2009 assunta al protocollo di questo Ente in data 27/10/2009 con il prot. n° 6029;
- ◆ **Considerato** che nel periodo invernale vengono macellati a domicilio per l'autoconsumo un considerevole numero di suini;
- ◆ **Ritenuto** necessario dover disciplinare tale fenomeno sotto l'aspetto sanitario nell'interesse della salute pubblica;
- ◆ **Vista** la normativa vigente in materia;
- ◆ **Visto** il T.U.L.O.E.L.;

## ORDINA

- 1) I Privati che intendono effettuare la macellazione a domicilio degli animali della specie suina, **massimo tre unità**, devono essere autorizzati all'uopo dal Sindaco, Autorità Sanitaria Locale competente, alla quale devono presentare richiesta almeno una settimana prima.
- 2) Una volta autorizzati devono concordare con il Veterinario territorialmente competente il giorno e l'ora della macellazione.
- 3) All'atto della visita sanitaria, il proprietario dell'animale deve esibire e consegnare all'Ispettore Veterinario, ricevuta dell'avvenuto versamento intestato **all'A.S.L. AV/2 Servizio Veterinario**, sul c/c postale n° **13431838** recante come causale "**macellazione a domicilio**":
  - ◆ per un solo suino, euro **19,80**;
  - ◆ per due suini, euro **33,50**;
  - ◆ per tre suini, euro **47,36**;
- 4) Le carni così prodotte vengono bollate con bollo diverso da quello utilizzato nel macello al fine di evitare che le carni possono entrare nel circuito commerciale.

Copia del presente provvedimento, viene trasmesso al Servizio Veterinario competente, all'Ufficio di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri, incaricati di far rispettare la presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.



# COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

Ai sensi degli art. 3, quarto comma, e art. 5, terzo comma, della legge n° 241/90 avverte: responsabile del procedimento è l'operatore Turtoro Raffaele dell'Ufficio di Polizia Municipale, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania nel termine di 60 giorni dall'affissione all'albo (legge 6 dicembre 1971, n° 1034 ), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dall'affissione all'albo ( D.P.R. 24/11/1971, n° 1199 ).

Il Sindaco  
Dott. Amato Rizzo